



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
DIVISIONE 5
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Prot. n. 10317/23.18.17

Roma, 16 SET. 2016

Al Ministero della Salute
segretario.generale@sanita.it

e p.c.: Ufficio di Gabinetto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti
segreteria.ministro@mit.gov.it

ANED segreteria@aned-onlus.it

Oggetto: Trasmissione documento Patente per persone con trapianto d'organo.

Si trasmette, per competenza, il documento di cui all'oggetto inviato a questa Direzione Generale.

Il Direttore della Divisione
Pietro Marianella

Dott. Pi

Marianella

CARD/

AGI

Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministro dei
Trasporti
Dott. Graziano Delrio
Piazzale Di Porta Pia, I
00198 Roma (RM)

Al Presidente 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici,
comunicazioni) del Senato Sen. Altero Matteoli

Al Presidente IX Commissione Camera dei Deputati
On. Meta Michele Pompeo

E.pc Al Ministro della Salute
On. Beatrice Lorenzin
Al Presidente della XII Commissione Sanità del Senato
Senatrice Emilia De Biasi
Al Presidente della XII Commissione Affari Sociali della
Camera
On. Mario Marazziti

Oggetto: La patente per le persone trapiantate

Nel sottoporre alla Vostra cortese attenzione il tema del rilascio e/o del rinnovo della patente alle persone trapiantate di Cuore, Fegato e Reni, si coglie l'occasione per evidenziare che sul problema specifico la Direzione Generale per la Motorizzazione in un proprio pronunciamento (che si allega alla presente) ha avuto modo di chiarire come "alle persone che hanno subito un trapianto di organo, la legislazione italiana consente — a condizione ovviamente che la situazione psicofisica generale del conducente lo consenta — di ottenere il rilascio della patente di guida, non essendo previsto alcun divieto al riguardo". Per quanto riguarda poi la singola persona, altrettanto chiara è l'affermazione che "La valutazione del soggetto trapiantato può essere svolta sia da un medico monocratico, di cui al comma 2 dell'art. 119 del codice della strada, sia da un 'autorità medica collegiale (commissione medica cfr. comma 4). Quest'ultima ha specifica competenza in materia di verifica dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida ogni qual volta l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico monocratico dubbi circa l'idoneità".

Potrebbero essere sufficienti i su esposti richiami normativi in materia di patente, per evidenziare l'incongruenza della prassi in atto che impone a tutti i trapiantati di organo e tessuti — a prescindere dallo stato di salute di ciascuno — di sottoporsi alla visita della CMO, con conseguente limitazione sia della durata a due anni sia della categoria della patente.

I principi normativi richiamati, tuttavia, non trovano applicazione perché — a parere di chi scrive sono finora mancate le necessarie indicazioni amministrative agli organi preposti ed è stato

CARO

AGI +

consentita la proroga di una prassi, chiaramente superata alla luce della disciplina di legge vigente, che obbliga tutti i trapiantati a sottoporsi in modo generalizzato alla visita presso le CMO.

In altre parole, secondo il ministero non vi sono limiti per il rilascio e il rinnovo della patente alle persone trapiantate di organo, se non quelli dettati in generale dal codice della strada. Il quale, a proposito degli accertamenti sanitari, stabilisce in modo chiaro che, in via generale, la competenza è di un medico monocratico tra quelli indicati dal codice: solo in presenza di dubbi sull'idoneità a seguito di accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio la competenza si trasferisce alla CMO.

Nella realtà avviene il contrario, cioè la competenza delle CMO che dovrebbe essere decisa di volta in volta dal medico, diventa obbligatoria e la competenza del medico monocratico, chiaramente prevista dalla norma di legge anche per le persone trapiantate viene sistematicamente negata. Ci preme evidenziare che la reiterata applicazione dell'art. 320 Appendice II, lettera H, del regolamento al Codice della Strada, con il correlato obbligo per tutti i trapiantati di sottoporsi alla visita della CMO, appare invece anacronistica, ancorché chiaramente in contrasto con le altre fonti normative sovraordinate.

A tale ultimo proposito è appena il caso di segnalare che già con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 Settembre 2003 n. 40T ("Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva Europea 2000/56/Ce), al punto 17.1 dell'Allegato III, si afferma che: "La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che abbia subito un trapianto di organo avente un'incidenza sull'idoneità alla guida, con parere di un medico autorizzato e, se del caso, controllo medico regolare". Ciò sta a dire che il principio che assegnava la competenza per la certificazione esclusivamente alla commissione collegiale (CMO) è stato fin d'allora superato.

Pertanto, non si tratta dell'unico riferimento legislativo innovativo in materia di patente per i disabili. La legge 11 agosto 2014 n. 114 è intervenuta in materia di minorati fisici e patente di guida, introducendo una modifica del codice della strada, prevedendo che per le minorazioni "stabilizzate" i rinnovi della patente di guida potranno essere decisi da un medico monocratico e la durata della validità sottoposta ai principi generali di cui all'art. 126 C.d.s (cinque o tre anni in ragione dell'età e delle condizioni fisiche). Come appare ovvio dal punto di vista sanitario — riferito all'idoneità alla guida — siamo sicuramente su un versante più complesso, considerato che una persona trapiantata esercita una vita normale e — quando vuole - pratica sport in tutte le discipline,

Questa ricostruzione trova una conferma, inoltre, nell'azione di tante commissioni patenti che hanno riconosciuto (anche recentemente) ai trapiantati — in ragione della loro condizione di salute la validità della patente per un periodo superiore ai due anni e rinnovando non solo le patenti A, B, B+ ma anche le patenti di tipo C.

In conclusione il problema che stiamo sottoponendo alla Vostra attenzione costituisce un piccolo esempio di ingiustizia a danno delle persone trapiantate, che devono sobbarcarsi oneri economici non dovuti e limitazioni in moltissimi casi ingiustificate.


Per tutte queste ragioni ci rivolgiamo alle SS.LL affinché, per quanto è di loro competenza, intervengano per porre fine alla situazione attuale, riportando il problema del rilascio e del rinnovo della patente per i trapiantati sotto l'egida della legge vigente.

Ci rendiamo fin d'ora disponibili per qualsiasi ulteriore approfondimento, anche con uno specifico incontro nel corso del quale saremmo davvero lieti, dopo una breve illustrazione del problema, di presentare le proposte a nome di migliaia e migliaia di persone trapiantate.

ANED
Giuseppe Vanacore

ACTI
Nevio Toneatto

AITF
Marco
Borgogno



ANED onlus
Via Hoepli,3 20121 Milano
segreteria@aned-onlus.it tel.02-
8057927 (dal LUN al VEN9,00-18

ACTI onlus
Casa di accoglienza S.Rita — Via Santa Maria in Conio, 10 —35131
Padova info@acti-italia.it tel.049/8774491

AITF onlus
Sede operativa
:
c/o Ospedale Molinette - Corso Bramante, 88 - 10126
TORINO aitfnazionale@libero.it tel.011/633.6374 (dal
LUN al VEN 9,00 - 13,00